Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Genova

POLIZZA INCENDIO

DEFINIZIONI
relative all'assicurazione in generale

Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato.

- per **Parti:** il Contraente e la Società;

- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

- per **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;

- per **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

- per **Società:** l'impresa assicuratrice;

- per **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

- per **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

- per **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati "scoppio".

Fabbricato
Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono i beni assicurati, tutte le opere murarie e di finiture, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, incluse tutte le pertinenze, pavimentazione, anche all'aperto, nonché i seguenti impianti fissi al servizio dei fabbricati: idrici, igienico – sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione dei locali; ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti elettrici, di segnalazione, di comunicazione, di prevenzione e protezione, di estinzione, radiotelevisivi e pannelli solari; pali, ciminiere, camini, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e per destinazione, recinzioni, cancelli, pensiline annesse, tettoie passaggi coperti e simili, piazzali.
Affreschi non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, moquettes ed altre tipologie di beni artistici non aventi valore artistico.
Come pure i serbatoi metallici e le tubazioni in genere, fognature, collettori; fabbricati adibiti a piattaforma di compostaggio, fanghi e residui ligneo cellulosici.
Prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente con materiali combustibili; tecnostrutture di qualsiasi genere.
Depuratori, impianti fissi di pompaggio, tubazioni, corpi idrici e reti. Impianti sportivi .
Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprende anche le rispettive quote delle parti di fabbricati costituenti proprietà comune, escluso solo quanto compreso nelle
definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.
Si intendono compresi altresì:
- le infrastrutture con cui si intendono i manufatti conformi alle normative tecniche CEI UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati ad esigenze di continuità del servizio;
- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici *ex* legge 28.1.1977 art.5 ed *ex* Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801 s.m.i., che l'assicurato ha dovuto effettivamente sostenere, spese di miglioria e messa in sicurezza.

Macchinario, Attrezzature e Arredo
Attrezzi ed utensili e relativi ricambi e basamenti, attrezzature in genere, macchine, mobilio e arredamento, impianti anche all'aperto ed opere elettromeccaniche, strumenti

T.O.C., stazioni pluviometriche, impianti eolici, parafulmini, scaffalature, serbatoi, silos e tubazioni relative, macchine d'ufficio, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento, macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti completi per forza motrice, comunicazione telefonica, scorte relative ad impianti e macchine, giochi all'aperto, impianti semaforici, attrezzature sportive, tecnostrutture, impiantistica in genere, pesa trasporto e imballaggio, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, indumenti, registri, cancelleria, libri, campionari, e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte.
Mezzi di locomozione, traino e trasporti non iscritti al P.R.A.
Sono compresi per lo stesso rischio, se non assicurati con specifica polizza: apparecchiature sia elettriche o miste di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali a titolo esemplificativo: centro elaborazione dati, computers, video terminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparecchi audiovisivi, apparati interfonici, antifurto, antincendi, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature d'ufficio in genere, gruppi di continuità compresi cablaggi e collegamenti in rete e quant'altro.
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di varie marche e modelli compresi relativi accessori e pertinenze, quali a titolo esemplificativo computers, ricetrasmittenti, telefoni cellulari, apparecchiature di rilevazione portatile o installate su automezzi, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria
Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro necessario al controllo, gestione, amministrazione ed assistenza dell'attività dichiarata e ad essa inerente e quant'altro non rientri nelle definizioni di fabbricati, merci, opere ed oggetti d'arte valori ed esplodenti; orologi anche murari, meridiane, insegne anche artistiche e pese pubbliche

Merci
Merci e materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

Merci Speciali
Si denominano convenzionalmente Merci Speciali le seguenti:
D1 – polveri, trucioli o spugna di : alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse od alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo.
D2 – se non in balle : cartaccia, carta straccia o da macero, refili e esfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone.
D3 – se in balle : cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami, tessili; ritagli di tessuti, stracci stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.
Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg di merci speciali di categoria D2, a 500 Kg di merci speciali di categoria D3.

Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Infiammabili
Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977

Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Tetto, copertura e solai

- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- Copertura: il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Muro pieno
E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti dei fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purchè presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Contenitore antincendio
Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.
Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.
Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

Beni all'aperto
Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all'aperto, comunque nell'ambito dei fabbricati assicurati.

Opere e oggetti d'arte
Quadri dipinti affreschi mosaici arazzi statue raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

Valori e monete
Biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate.

Regola proporzionale
Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono l'intero valore dei beni la somma assicurata per ciascuna partita di beni indicate in polizza deve corrispondere in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art.1907 del C.C. qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto

Valore intero
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base a determinati criteri: tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale

Valore a nuovo
Per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. Per il macchinari, arredamento e attrezzatura e le apparecchiature elettroniche il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure se non disponibile, con equivalente per caratteristiche, prestazioni, rendimento, comprese le spese di trasporto, di montaggio esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza ha per oggetto i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare ovunque dislocato, a qualsiasi attività adibito, prescindendo dalla destinazione d'uso; detti beni possono essere di proprietà o comproprietà dell'Ente assicurato, anche in uso o possesso di terzi, in locazione, comodato, ovvero beni goduti in locazione dall'Ente medesimo **per conto di chi spetta**, uso o comunque nella disponibilità dell'Ente come risultante dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali del Contraente/Assicurato che si impegna ad esibirli a richiesta della Società, da catasto, atti notarili, pubblici registri, atti deliberativi e/o da qualsiasi atto ufficiale privato o pubblico.

Il patrimonio immobiliare è costituito da immobili; per immobili si intende quanto indicato alla voce "**Fabbricato**" nelle **Definizioni specifiche dell'Assicurazione Incendio**.

Il patrimonio mobiliare è costituito da Macchinario, Attrezzatura e Arredamento, Merci, Merci speciali, Infiammabili, Cose particolari, Opere e Oggetti d'arte, Valori e Monete; per tali beni si deve intendere quanto descritto nelle **Definizioni specifiche dell'Assicurazione Incendio**.

Con i valori indicati nella scheda di quotazione allegata al presenta Capitolato, viene assicurato tutto quanto costituisce le partite descritte, ad eccezione dell'area degli stessi. Inoltre viene stabilito che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro i confini dei complessi e ad essi pertinente deve intendersi assicurato sia che si trovi sottotetto sia che si trovi all'aperto, compresi i beni di proprietà dei dipendenti.
Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero assegnazione in una delle partite della presente polizza, oppure che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa e il bene verranno attribuiti alla partita patrimonio mobiliare.

Per l'espletamento delle attività, ma anche a titolo di deposito, non si esclude nei siti sopra indicati la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali,detenuti nelle quantità ritenute necessarie dall'Ente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Art. 3 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi, le rate di premi o successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 3 bis – Termini pagamento prima rata di premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, per il versamento della prima rata di premio è previsto un periodo di mora di 30 giorni.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente.
Tutte le comunicazioni, esclusa quella prevista all'art. 11, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma o telefax o altro mezzo tecnologico idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società.

Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 5 - Variazione del rischio.
Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 7 bis - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente – Buona fede.
Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono quanto possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C..
Il Contraente o l'Assicurato devono altresì fare nei trenta giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità competente, inviadandone copia alla Società.
È inoltre fatto obbligo al Contraente od all'Assicurato di conservare tracce e residui del sinistro, fino alla presa visione di tali reperti da parte della Società.
Il Contraente o l'Assicurato devono consentire alla Società l'effettuazione delle indagini e degli accertamenti necessari.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).

Art. 10 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.
Il contratto si intende stipulato per la durata di **anni 3** senza tacito rinnovo.
Allo scadere del suddetto termine, l'Assicurato/Contraente si riserva la facoltà di confermare il contratto per un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi, previa opportuna comunicazione da inoltrarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza contrattuale.
Tale estensione temporale, disposta con apposito atto dall'Assicurato/Contraente, dovrà avvenire alle stesse condizioni sia normative che finanziarie.

Art. 11- Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente.
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 14 – Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze comprendenti la garanzia prestata stipulata col

medesimo contraente o assicurato. In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose e ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, come definito nella descrizione ed oggetto dell'assicurazione che precede, da:

Incendio, compresi i danni materiali e diretti arrecati da guasti riconducibili ad atti compiuti da qualsiasi soggetto, anche allo scopo di impedirne e/o arrestarne e limitarne la propagazione;

Fulmine

Esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;

Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Onda Sonica; determinata da aeromobili che hanno superato il muro del suono.

Caduta di corpi celesti e satelliti

Urto veicoli stradali; in transito sulla pubblica via o all'interno dell'area della sede del Contraente/Assicurato, non appartenenti allo stesso né al suo servizio; **natanti, carri ferroviari e/o treni,** per danni materiali e diretti a fabbricati, muri di recinzione, cartelli e pannelli segnaletici in genere;

Sono compresi in garanzia i danni consequenziali alle cose assicurate conseguenti ad anormale funzionamento di apparecchi elettrici, di riscaldamento o di condizionamento.

Fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 metri dai predetti.

Rimpiazzo combustibile, la Società indennizza le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile, nafta, gasolio, ecc., in caso di spargimento conseguenti a rotture accidentali degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento dei "fabbricati" fino ad un massimo di € 2.500,00;

Spese di demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento.

Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico od allo scarico indicato dalle competenti autorità, i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza.

Art. 16 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di

radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;

d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti;

e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, di mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 17 - Garanzie particolari.

Si intendono compresi nella definizione di "**Macchinario, Attrezzature e Arredo"** anche i seguenti beni:

a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, e quant'altro come specificato nelle definizioni;

b) modelli, stampi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società, relativamente alle cose di cui punti a), b), risponde fino alla concorrenza dell'importo di € 160.000,00 senza far luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C; l'indennizzo in caso di sinistro sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Inoltre la Società, sempre relativamente alle cose di cui punti a), b), oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo l'indennizzo sarà ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, se le cose, distrutte o danneggiate non saranno rimpiazzate o riparate a nuovo.

Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei suddetti beni eventualmente dovuti per legge a terzi; l'indennizzo è dovuto sino al **5%** della somma assicurata

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

c) valori e monete; la Società risponde fino alla concorrenza dell'importo di € 5.500**,**00**.**

d) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

La Società risponde fino alla concorrenza dell'importo di € 160.000,00, con il limite di € 16.000,00 per ogni singolo oggetto, senza far luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C; l'indennizzo in caso di sinistro sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico; l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

La perdita di un oggetto, facente parte di una raccolta o la collezione, non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

Art. 18 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 19 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 22 - Mandato dei Periti

I Periti devono:
1) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 24;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.21, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia:

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 23 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati: valore a nuovo. Il costo per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

b) Macchinario, attrezzatura, arredamento: valore a nuovo. Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento tecnico – economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali

c) Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali, le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

In caso di sinistro, per i fabbricati, macchinario, attrezzature ed arredamento

1) si determina per ogni partita separatamente:
   - **a)** l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione valore a nuovo non esistesse;
   - **b)** il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
2) agli effetti delle condizioni generali di assicurazione il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

   Agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

   a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
   b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

3) In caso di coesistenza di più assicurati, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4) Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purché da ciò non derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.
5) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Relativamente alle merci l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscal non dovuti all'erario. Relativamente alla partita veicoli dell'Ente l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale dei beni al momento del sinistro con esclusione dei danni da grandine ed urto veicoli. Le spese di demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola assicurazione parziale.
Si precisa che,ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da materiale farmaceutico, alimentari, altri materiali di consumo in genere vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

Art. 24 - Assicurazione parziale: deroga alla regola proporzionale.
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Non si farà luogo tuttavia all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per ciascuna partita risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora detto limite dovesse risultare oltre passato la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo in ogni caso che per ciascuna partita non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 25 - Comunicazione del sinistro per assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 26 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 16 c).

Art. 28 – Monitoraggio sinistri.
la Società si impegna a fornire, a richiesta del Contraente/Assicurato, al fine di verificare e monitorare l'andamento di sinistrosità, aggiornata statistica sinistri, come strumento di prevenzione.
Comunque tale statistica dovrà essere fornita in prossimità di rinnovo o di procedura di gara per il rischio garantito con la presente polizza.
L'elenco sinistri dovrà contenere i seguenti dati:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati.

Art. 29 – Coassicurazione.
Nel caso in cui la Società, all'atto della stipula del contratto dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Società deroghi all'art. 1911 C.C., rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.

Art. 30 - Copertura automatica nuovi beni e regolamento premio.
Premesso che gli aumenti e le diminuzioni conseguenti all'Assicurazione di cui alle partite 1) e 2) dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso e/o perso possesso delle cose stesse, alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva e/o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva.
In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato.
Il Contraente si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo bene garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione al Contraente stesso o è diventato di sua proprietà.

Art. 31 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma posta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del Rischi tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 32 – Capitali assicurati, limiti di risarcimento ed eventuali certificazioni di qualità, come da scheda di quotazione.

Art. 33 – Clausola Broker
Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett. A&M Consulting S.r.l. Via Serra, 5/1b – 16122 Genova, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett. A&M Consulting S.r.l.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

GARANZIE COMPLEMENTARI

A) Fenomeno elettrico.
La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (compresi elaboratori elettronici) apparecchi e circuiti compresi per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi o connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
c) dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a € 25.000,00.

B) Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi.
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

C) Indennità aggiuntiva a percentuale.
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato di un 10%, a titolo di risarcimento per l'interruzione o intralcio dell'attività con il massimo del 10% del capitale assicurato relativo alle partite Patrimonio Immobiliare, Patrimonio Mobiliare e Rischio Locativo.

D) Ricorso Terzi , Locatari, Inquilini (valido per più località).
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, locatari ed inquilini da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 15 % del massimale stesso.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.
Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziarie si applica l'art. 1917 del C.C..
Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto "Elettronica".

E) Onorari dei periti.
La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini della presente polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo, con il massimo di € 16.000,00 per anno assicurativo.

F) Oneri di urbanizzazione - Onorari architetti, ingegneri, consulenti.
Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita / ricostruzione a nuovo in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionale, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo; resta convenuto che sono assicurati altresì gli oneri di urbanizzazione per la reintegrazione / ricostruzione dell'opera danneggiata ed indennizzabile a termini di polizza.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo con il massimo di € 16.000,00 per anno assicurativo.

G) Cristalli.
La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale del Contraente e/o di Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.
Non sono compresi i danni avvenuti in occasione di rimozioni o lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza. La garanzia è prestata fino a concorrenza di € 5.500,00 per lastra e per anno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia di € 50,00.

H) Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali. ****
Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e per i locali occupati dal Contraente-Proprietario fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Nessuna indennità spetta al Contraente per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo nella locazione od occupazione dei locali ripristinati.

I) Autocombustione.
La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

L) Fermentazione.
La Società risponde dei danni da fermentazione (trasformazione chimica della natura organica) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

M) Rovina di ascensori e montacarichi
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori montacarichi o scale mobili compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

N) Alberi (valida solo se richiamata nella scheda di quotazione)
L'assicurazione si intende valida per gli alberi posti nei parchi, giardini cittadini e nei viali.
La garanzia è prestata limitatamente alle sole piante vive attaccate al suolo, e solo per il caso di totale distruzione senza possibilità di recupero.
L'indennizzo comprende gli oneri della messa a dimora della nuova pianta.
Sono esclusi dalla garanzia i frutti pendenti o futuri.

O) Parcheggi.
Sono comprese nell'assicurazione le autovetture proprietà dell'assicurato dei dipendenti o di terzi su area gestita dall'Assicurato, pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

P) Macchinari ed attrezzature elettroniche.
Si intendono garantiti con la presente polizza, il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere in quanto non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che non risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.
Si prende atto che parte degli enti assicurati alla partita 2) possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati sino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.
Per ciascuna delle ubicazioni esterne la Società non sarà tenuta a corrispondere indennizzo maggiore di € 100.000,00.

Q) Oggetti d'arte.
A maggior precisazione si esplicita che sono compresi in garanzia gli oggetti d'arte. Per i beni che sono stati inventariati e stimati dalla Sovrintendenza per i Beni Culturali o da professionisti incaricati dal Contraente/Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza per ogni singolo oggetto si liquiderà il valore in base alla stima depositata presso i competenti servizi che la Società accetta incondizionatamente (Stima Accettata).

R) Maggiori spese di restauro (differenziale storico-artistico).
La garanzia è operante relativamente all'indennizzo dei maggiori danni che i beni assicurati, con particolare qualità storico-artistiche, possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiano e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purchè non ne derivi un aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico o artistico. In deroga all'art. 1907 C.C., l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.
In caso di contenzioso, le Parti convengono sinora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici, artistici e culturali competente a cui verrà dato formale incarico di perito comune.

S) Merci in refrigerazione (operante solo se presente la relativa partita assicurata).
A parziale deroga della C.G.A., ferme le restanti esclusioni, salvo quanto in seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di :

1) mancata e/o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido refrigerante;
3) conseguenti ad evento garantito dalla polizza;
4) accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi
dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Il Contraente dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata, insufficiente od anomala produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata, insufficiente o anormale distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

T) Rischio Locativo (garanzia valida se richiamata con apposito valore nella scheda di quotazione).
La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali e

diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art..... delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto "Elettronica".

EVENTI SPECIALI

A) Eventi Socio-politici.
La Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio anche organizzato, atti vandalici e dolosi;
2. degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

In ogni caso la Società provvederà all'indennizzo dei danni subiti applicando uno scoperto del 10 % con il minimo di €. 1.000,00 per singola ubicazione, con il limite di massimo indennizzo di €. 6.000.000,00.
Per i danni indennizzabili non superiori a € 2.000,00 verrà applicato uno scoperto del 10% col minimo di € 100,00.

Clausola Terrorismo
La Società inoltre indennizza i danni direttamente, o indirettamente, causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dall'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% dell'ammontare dell'indennizzo, col minimo di €. 5.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 50 % (cinquanta per cento) della somma assicurata per singola partita, con il massimo di €. 6.000.000,00.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

B) Eventi atmosferici.
La Società risponde dei danni: materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, vento, bufere, tempesta, grandine tromba d'aria, nubifragio e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate, trascinate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia); i danni che si verificano all'interno dei fabbricati ed i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai lucernari, o ad ogni altra apertura protetta anche solo da vetro.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento ;
b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non la sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto stabilito sopra resta convenuto che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli alberi di alto fusto presenti nei parchi dell'Assicurato con la precisazione che la presente estensione di garanzia è valida unicamente per gli eventi atmosferici sopra indicati escluse tutte le altre causali di danno.
Per impianti ed enti all'aperto la garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.500 e con un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della copertura di € 50.000.
Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avverrà con uno scoperto del 10% con il minimo di €. 1.000 per singola ubicazione con il limite di massimo indennizzo di €. 6.000.000,00.

C) Acqua condotta anche piovana.
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua, compresa acqua piovana a seguito di rottura accidentale,

guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, termici, pluviali esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi compreso traboccamento dei pluviali stessi.
La Società non risponde:
a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione.
Per ogni sinistro il pagamento del danno verrà effettuato detraendo € 500.
In nessun caso la Società pagherà somma maggiore di € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo.

D) Ricerca guasti.
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.
Per ogni sinistro il pagamento del danno verrà effettuato detraendo € 500.
In nessun caso la Società pagherà somma superiore, per sinistro e per anno assicurativo, al 2°/°° della somma assicurata sui fabbricati.

E) Rigurgiti acque di scarico.
L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno del fabbricato.
Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:
- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati:
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

Per ogni sinistro il pagamento del danno verrà effettuato detraendo € 1.500,00.
In nessun caso la Società pagherà somma superiore, per sinistro e per anno assicurativo, al 2°/°° della somma assicurata sulle partite 1) e 2).

F) Gelo.
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.
Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di € 1.500.
In nessun caso la Società pagherà somma maggiore a € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo.

G) Colaggio Attrezzature antincendio.
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
- acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- crollo, cedimento e caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:
- dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- dei danni derivanti da gelo.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di € 500
In nessun caso la Società pagherà somma maggiore a € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo.

H) Accidentale colaggio o fuoriuscita di fluidi.
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio o fuoriuscita di fluidi.

I)Sovraccarico neve.
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.
Rischi esclusi dall'assicurazione - La Società non risarcisce i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto della presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle parti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 ed il massimo di € 10.000.
In nessun caso la Società pagherà somma superiore, per sinistro e per anno assicurativo, al 15% della somma assicurata sui fabbricati.

L) Smottamenti, franamenti, cedimenti e caduta massi.
La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del

terreno e cadute di massi comunque occasionali purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoti. Tale garanzia è prestata con l'applicazione per singolo fabbricato e relativo contenuto di una franchigia di €. 5.000 con un limite di indennizzo per sinistro pari a €. 25.000 per anno assicurativo.

EVENTI CATASTROFALI

I) Inondazioni, alluvioni e allagamenti.
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni da acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) a enti mobili all'aperto;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.
Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avverrà con il limite di massimo indennizzo pari al 50 % della somma assicurata alle partite 1), 2), 3), con il massimo di €.6.000.000,00.

II) Terremoto.
La Società, a deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avverrà con un limite di massimo indennizzo pari al 50 % della somma assicurata alle partite 1), 2) e 3), con il massimo di €. 6.000.000,00.

III) Grandine.
La Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:
- serramenti, vetrate e lucernai in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Per ogni sinistro il pagamento del danno verrà effettuato detraendo € 1.500,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società viene fissato in €. 50.000,00 per ogni sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) Assicurazione per conto di chi spetta.

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti nascenti dall'azione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.
L'indennità che a norma di quanto sopra sarà liquidata, in contradditorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

B) Rinuncia alla rivalsa.

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle quali il Contraente debba rispondere a norma di legge, i fornitori, i clienti, i proprietari o i fruitori a qualsiasi titolo dei fabbricati, nonché le società controllate, collegate o partecipate, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

C) Anticipo indennizzi.

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 l'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

D) Indennizzo separato per ciascuna partita.

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art.27 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

E) Contiguità e vicinanze pericolose.
Con riferimento al disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazioni, il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 mt. dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

F) Macchinari in riparazione.
La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita 2) Patrimonio Mobiliare ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi similari.
Tale estensione:

- non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
- non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro somma superiore a € 100.000,00.

G) Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria.
In caso di danno il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza del certificato di chiusa istruttoria, se aperta, purché esibisca originale di richiesta di certificazione di chiusa istruttoria all'Autorità Giudiziaria per l'evento riguardante il danno considerato.
L'assicurato, inoltre, s'impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti che il danno non dovesse risultare indennizzabile a termini di polizza.

H) Alienazione o diminuzione dei valori assicurati.
In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata escluse le imposte.

I) Prosieguo lavorazione senza perizia.
Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

L) Universalità
Viene stabilito che ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare di quanto diversamente assicurato, nonché salva espressa indicazione contraria dei beni in Leasing, in caso di sinistro tutto quanto si trova nell'ambito dei complessi si deve intendere assicurato, compresi quindi i beni di proprietà dei dipendenti.
Viene convenuto che qualora in caso di sinistro una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero collocazione in una delle partite delle

presente polizza o che tale collocazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

....., li.....

La Società **Il Contraente**

..... ……

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regola l'assicurazione:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
Art. 3 - Pagamento del premio;
Art. 12 - Foro competente;
Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno.

La Società **Il Contraente**

....

SCHEDA DI QUOTAZIONE
CALCOLO DEL PREMIO DEL PROGETTO ASSICURATIVO INCENDIO

Partite da assicurare	Somme assicurate
1-Patrimonio Immobiliare	€ 1.500.000,00
2-Patrimonio Mobiliare	€ 250.000,00
3- indennità aggiuntiva 10% su partite 1-2-3	SI’
4- Ricorso Terzi, Locatari	€ 3.000.000,00
5- Spese demolizione e sgombero	€ 100.000,00
6 - Eventi speciali, compreso sovraccarico neve	SI’
7- Eventi catastrofali.	
a) Inondazioni, alluvioni, allagamenti	SI’
b) Terremoto	SI’
c) Grandine (gar. Integrative)	SI’